



TRIBUNALE DI PISA

SEZIONE PROCEDURE CONCORSUALI



Piano del Consumatore

Il Giudice Designato alla trattazione della procedura di sovraindebitamento iscritta al n. 4/2022 R. Fall.

Esaminata la proposta di piano del consumatore depositata il'8/7/2022 dalla Sig.ra

(C.F.:) nata a il e residente a

in Via , rappresentata e difesa, giusta procura in atti, dall'Avv.

((CF) presso il cui studio e domicilio digitale è elettivamente domiciliata in Via

A scioglimento della riserva assunta all'udienza del 5/1/2021, ha emesso il seguente

DECRETO

1. Il ricorrente versa in una **condizione di sovraindebitamento**, così come definita dall'art. 6, co. 2, l. n. 3/2012, norma applicabile ratione temporis stante l'antioriorità del deposito del ricorso rispetto all'entrata in vigore del nuovo Codice della Crisi d'Impresa e dell'Insolvenza. Avvalendosi dell'assistenza del dott. , in qualità di OCC, ha perciò depositato presso questo Tribunale una proposta di piano del consumatore ai sensi dell'art. 7, co. 1-bis, l. n. 3/2012.

Le **cause del dissesto** economico del ricorrente sono da ricercare nell'ampio ricorso al finanziamento bancario perpetrato nel corso degli anni per far fronte alle esigenze della propria famiglia ed in particolare dal mantenimento della propria figlia, onere che assolve in via esclusiva attesa la situazione di vedovanza. A ciò occorre aggiungere che per un certo periodo di tempo la ricorrente ha potuto fare affidamento sulla

compartecipazione alle spese del ménage familiare del proprio compagno, intervenuta la separazione dal quale le suddette spese sono ricadute unicamente a suo carico.

L'esposizione delle ragioni del sovraindebitamento non lascia dubbi in ordine alla **qualificazione del ricorrente come "consumatore"** ai sensi dell'art. 6, co. 2, lett. b), l. n. 3/2012, avendo egli contratto le obbligazioni all'origine del proprio stato di crisi per scopi totalmente estranei all'attività imprenditoriale, commerciale, artigiana o professionale eventualmente svolta.

2. Alla data del deposito del ricorso, **l'esposizione debitoria** dell'istante ammontava ad euro 48.266,63 e può essere così sintetizzata:

| Creditore | Tipologia | Privilegi | Importo deb. residuo |
|-----------|--------------------------|--------------------------------------|----------------------|
| 1. | Registro-Bolli auto ecc. | 7° grado II.II. artt. 2758-2778 | 2.484,52 |
| 2. | Imposte dirette – T.S. | 18° grado II.DD. artt. 2752 c.1-2778 | 3.529,88 |
| 3. | Contravv.Cod.Str. | 20° grado artt. 2752 c.4-2778 | 44,42 |
| 4. | Imposte dirette | 18° grado II.DD. artt. 2752 c.1-2778 | 311,55 |
| 5. | Bolli auto | 7° grado II.II. artt. 2758-2778 | 442,41 |
| 6. | Enti Locali | 20° grado artt. 2752 c.4-2778 | 1.011,00 |
| | | TOTALE PRIVILEGIO | 7.823,78 |
| 7. | Finanziamento | | 14.783,95 |
| 8. | Cessione V° stipendio | | 14.552,49 |
| 9. | Spese condominiali | | 1.519,00 |
| 10. | Carta revolving | | 1.210,07 |

| | | | |
|-----|---------------|----------------------------|------------------|
| 11 | Finanziamento | | 8.303,00 |
| 12. | Bolli auto | | 74,34 |
| | | TOTALE CHIROGRAFARI | 40.442,85 |

I debiti sopra riportati sono stati verificati dal professionista facente funzioni di OCC attraverso i documenti prodotti dal ricorrente e agli atti nel frattempo notificati al medesimo (decreti ingiuntivi, atti di precetto, atti di pignoramento presso terzi, etc.), nonché mediante l'attività di circolarizzazione e l'accesso alla Centrale dei Rischi.

Al passivo sopra rappresentato, tutto di natura chirografaria, devono aggiungersi le spese rappresentate dagli onorari spettanti all'OCC pari, nonché dagli onorari spettanti all'advisor legale, per l'assistenza prestata al ricorrente nel deposito del piano del consumatore. Nella stima dell'esposizione debitoria del ricorrente occorre inoltre tener conto delle lievi variazioni in aumento o diminuzione dovute al maturare, nel periodo intercorrente tra l'invio delle precisazioni da parte dei creditori ed il momento della effettiva predisposizione e deposito del piano, di ulteriori interessi passivi sulle somme scadute, nonché al pagamento di rate di debito attraverso le trattenute operate in busta paga.

3. Il **patrimonio** dell'istante appare così composto:

- l'abitazione del ricorrente e della figlia rappresentato da un piccolo bilocale in Ghezzano;
- un'autovettura ¹ risalente all'anno 2007, del valore di circa € ² utilizzata dalla figlia per i propri spostamenti lavorativi;
- l'autovettura ³ utilizzata dalla ricorrente.

La ricorrente percepisce un reddito da lavoro dipendente, quale dipendente di ⁴ ⁵, di ammontare netto di € 1650.

4. Il **nucleo familiare** del ricorrente, secondo quanto risulta dallo stato di famiglia rilasciato dal Comune di Pisa ed allegato al ricorso, è composto, oltre che dal medesimo, dalla figlia di ⁶ anni. Il ricorrente ha quantificato le **spese necessarie al sostentamento** personale e della propria famiglia in complessivi euro 800, importo che appare ragionevole tenuto conto della suindicata composizione del nucleo familiare.

5. La **proposta di piano** formulata dal debitore ai propri creditori prevede il pagamento del 27% dei creditori privilegiati, del 17% dei creditori chirografari, oltre al 100% delle spese della procedura di sovraindebitamento e quelle dei professionisti incaricati della difesa da porsi in prededuzione. Tali obiettivi saranno raggiunti mediante la distribuzione, nell'arco di sette anni e mezzo a far data dall'omologa del piano, della somma di € 212 mensili, corrispondente alla differenza tra lo stipendio mensile e le spese

necessarie per il sostentamento della famiglia come sopra indicata. La proposta di piano risulta meglio illustrata dalla seguente tabella:

| Descrizione | Tipologia | Privilegi | Importo debito residuo | % falcidia | % soddisfo | Importo distribuito nei cinque anni | Importo distribuito semestralmente |
|-------------|-----------|---------------------------------------|------------------------|------------|------------|-------------------------------------|------------------------------------|
| 1. A | .cc. | 7° grado II. II. artt. 2758-2778 | 2.484,52 | 72,90% | | 673,23 | 67,32 |
| 2. | .S. | 18° grado II. DD. artt. 2752 c.1-2778 | 3.529,88 | 72,90% | | 956,49 | 95,65 |
| 3. A | | 20° grado artt. 2752 c.4-2778 | 44,42 | 72,90% | | 12,04 | 1,20 |
| 4. A | .S. | 18° grado II. DD. artt. 2752 c.1-2778 | 311,55 | 72,90% | 27,10% | 84,42 | 8,44 |
| | | | 6.370,37 | | | | |
| 5. r | | 7° grado II. II. artt. 2758-2778 | 442,41 | 72,90% | | 119,88 | 11,99 |
| | | | 442,41 | | | | |
| 6. T/ | | 20° grado artt. 2752 c.4-2778 | 1.011,00 | 72,90% | | 273,95 | 27,39 |
| | | | 1.011,00 | | | | |
| | | TOTALE PRIVILEGIATI | 7.823,78 | | | | |
| 7. l | | | 14.783,95 | 82,99% | | 2.515,00 | 251,50 |
| 8. l | | | 14.552,49 | 82,99% | | 2.475,62 | 247,56 |
| 9. | | | 1.519,00 | 82,99% | 17,01% | 258,41 | 25,84 |
| 10. r | | | 1.210,07 | 82,99% | | 205,85 | 20,59 |
| 11. | | | 8.303,00 | 82,99% | | 1.412,48 | 141,25 |
| 12. | | | 74,34 | 82,99% | | 12,65 | 1,26 |
| | | TOTALE CHIROGRAFARI | 40.442,85 | | | 6.880,00 | 688,00 |
| | | TOTALE GENERALE | 48.266,63 | | | 9.000,00 | 900,00 |

6. La relazione del Gestore della Crisi ex art. 9 comma 3-bis, l. n. 3/2012 ha attestato la **completezza ed attendibilità della documentazione** depositata a corredo della domanda, nonché l'assenza di atti del debitore impugnati dai creditori.

7. Per quanto concerne la valutazione di **fattibilità della proposta**, l'O.C.C. formula una prognosi positiva, ritenendola ragionevolmente attuabile, sia pur con l'alea che accompagna ogni previsione di eventi futuri. Il giudizio dell'esperto appare condivisibile, atteso, da un lato, che l'assenza di qualsivoglia attività stricto sensu liquidatoria elimina ogni margine di incertezza in ordine alle tempistiche dell'adempimento e alla percentuale di soddisfacimento dei creditori; dall'altro, che l'entità del versamento mensile sul quale si fonda il piano risulta proporzionata al reddito del sovraindebitato, di lavoro a tempo indeterminato.

8. Il piano in discussione appare maggiormente conveniente per i creditori rispetto all'**alternativa ipotesi della liquidazione** dei beni di proprietà del debitore. Nella sua relazione ex art. 9, co. 3-bis, l. n. 3/2012, il professionista facente funzioni di OCC osserva che, riducendosi il patrimonio del ricorrente - oltre alle due auto di scarsissimo valore e necessario alle attività lavorative della sovraindebitata e della figlia - ad un solo immobile, gravato da ipoteca, del valore stimato € 140.000, per il quale resta ancora da pagare l'importo di € 193.000 a titolo di mutuo ipotecario. Pertanto, l'unica possibilità di

soddisfazione dei creditori residui deriva dall'utilizzo della quota di reddito non strettamente necessaria al ricorrente per il mantenimento suo e della propria famiglia, esattamente coincidente con la somma della quale il piano prevede la corresponsione in favore dei creditori. D'altra parte, l'apertura della Procedura di Liquidazione del patrimonio determinerebbe un aggravio delle spese di giustizia prededucibili, relativi all'attività del liquidatore ed al maturare del suo compenso, nonché un presumibile differimento delle tempistiche di soddisfazione dei creditori, dovuto al necessario adempimento delle preliminari incombenze poste dalla legge a carico del liquidatore.

9. Il Giudice dà atto del **regolare svolgimento della procedura**. Atteso che la proposta appariva soddisfare i requisiti di cui agli artt. 7, 8 e 9 della l. 3/2012, è stata fissata con decreto l'udienza ex art. 12-bis, 1° co., disponendo la comunicazione della proposta e del decreto ai creditori presso la loro residenza o la sede legale, anche per telegramma o per lettera raccomandata con avviso di ricevimento o per telefax o per posta elettronica certificata. Nel decreto di apertura è stata altresì stabilita la pubblicazione della proposta sul sito www.astegiudiziarie.it nonché la trascrizione del decreto a cura dell'OCC presso gli uffici competenti ed è stato disposto che, sino al momento in cui il provvedimento di omologazione diventi definitivo, i creditori con titolo o causa anteriore non possano, sotto pena di nullità, iniziare o proseguire azioni esecutive individuali, disporre sequestri conservativi e acquisire diritti di prelazione sul patrimonio del debitore.

10. All'udienza tenutasi il 5/1/2023 il ricorrente, difeso dal suo rappresentante, ha insistito per l'omologazione del piano. Si è costituito in giudizio ed ha proposto formale opposizione all'omologazione del piano , eccependo l'inammissibilità della proposta ai sensi dell'art. 7, co. 2, lett. d-ter), per avere il debitore determinato la propria situazione di sovraindebitamento con colpa grave. In particolare l'opponente deduce che la ricorrente non avrebbe congruamente provato che il cospicuo ricorso al finanziamento sia stato destinato esclusivamente al sostentamento dei bisogni della propria famiglia, e mancherebbe la prova della meritevolezza della stessa per aver dato causa in modo negligente e con colpa grave al proprio sovraindebitamento. Vieppiù essa avrebbe risposto in modo inveritiero ai questionari sottoposti da parte dell'ente al momento dell'istruttoria del finanziamento ciò che avrebbe ingenerato nello stesso un'erronea

valutazione delle capacità reddituali e patrimoniali della stessa e quindi della relativa capacità di adempiere.

10.1 In primis, sul piano sistematico merita sottolineare che il legislatore con D.L. 28 ottobre 2020, n. 137, convertito con modificazioni dalla L. 18 dicembre 2020, n. 176, ha apportato, per quanto qui d'interesse, le seguenti modifiche.

Ha aggiunto all'art. 7, 2° co, la lettera d-bis che prevede che la proposta non è ammissibile quando il debitore, anche consumatore, "limitatamente al piano del consumatore, ha determinato la situazione di sovraindebitamento con colpa grave, malafede o frode".

Ha disposto l'abrogazione del co. 3 dell'art. 12 bis nella parte in cui stabiliva che il giudice nell'approvare il piano "esclude che il consumatore ha assunto obbligazioni senza la ragionevole prospettiva di poterle adempiere ovvero che ha colposamente determinato il sovraindebitamento, anche per mezzo di un ricorso al credito non proporzionato alle proprie capacità patrimoniali".

Ha aggiunto dopo l'indicato co. 3° un comma 3° bis che stabilisce "Il creditore che ha colpevolmente determinato la situazione di indebitamento o il suo aggravamento o che ha violato i principi di cui all'articolo 124-bis del testo unico di cui al decreto legislativo 1° settembre 1993, n. 385, non può presentare opposizione o reclamo in sede di omologa, né far valere cause di inammissibilità che non derivino da comportamenti dolosi del debitore".

Il legislatore ha stabilito, con norma transitoria, l'applicazione delle indicate modifiche normative anche alle procedure pendenti alla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto.

Dal riformato impianto normativo emerge che il legislatore ha certamente inteso valorizzare, come requisito, la meritevolezza del proponente, esclusa soltanto laddove egli abbia procurato il proprio sovraindebitamento con un contegno particolarmente biasimevole o finanche riprovevole, connotato da colpa grave, malafede o persino frode.

Dall'altra parte il legislatore ha voluto indicare, quale contraltare alla colpa del consumatore, quella del creditore il quale abbia causalmente determinato od aggravato lo stato di sovraindebitamento e, laddove trattasi di intermediario creditizio, non abbia

effettuato la doverosa valutazione del cd. merito creditizio. In tal caso risulta precluso al creditore opporsi all'approvazione del piano, eccependo la colpa del debitore, potendo egli stigmatizzare solo i più gravi comportamenti dolosi di quello.

È evidente quindi che la riforma, ispirata ad un particolare favor debitoris oltretutto al favor per la positiva composizione delle crisi da sovraindebitamento mediante procedure concordate o giudizialmente assistite, abbia inteso sostituire ad un giudizio di colpevolezza che verosimilmente abbracciava latitudini anche più lievi di colpa, una valutazione più stringente, intesa a stigmatizzare i soli contegni del debitore davvero preclusivi della meritevolezza, valorizzando ai fini della sua esclusione la sola dimensione della colpa grave, pur nella consapevolezza che la dosimetria della colpa è affidata ad una valutazione necessariamente casuistica e che il confine tra i vari gradi di colpa si presenta a volte labile. È altresì evidente che il legislatore, nel bilanciamento tra opposti contegni colposi, abbia ritenuto prevalente quello del creditore, specie se esso riveste la natura di operatore qualificato nel settore del credito, in considerazione non solo della posizione di asimmetria tra operatore commerciale e consumatore ma anche della diversa forza economica di entrambi. In questi termini d'altronde si sta esprimendo la più recente giurisprudenza di merito secondo cui: "Con riferimento alla valutazione della meritevolezza del sovraindebitato ad accedere alla procedura di sovraindebitamento, è coerente con il favor debitoris, e con i fondamentali principi giuridici esistenti in materia di successione nel tempo di norme afflittive (ad esempio, quelle del diritto penale), un'applicazione anticipata dei parametri del Codice della Crisi, più favorevoli al debitore, quindi da preferire, tra i quali non compare più la colpa generica, quale requisito ad impediendum dell'accesso alla procedura, bensì la colpa grave. I finanziatori trovandosi in una situazione di conclamata dissimetria informativa a proprio vantaggio rispetto al finanziato, non si possono considerare immuni da responsabilità per la violazione del merito creditizio, essendo più loro in grado di valutare la futura solvibilità del debitore, che non lui stesso, i cui profili di colpa, quand'anche in astratto configurabili, verrebbero senz'altro assorbiti e superati da quelli del finanziatore" (Tribunale Vicenza, 24/09/2020).

10.2 Nel merito occorre affermare l'infondatezza delle ragioni poste a fondamento dell'opposizione spiegata dall'opponente e dell'addebito di colpa grave da questi mosso a suo discapito.

Innanzitutto la rappresentazione dell'opponente appare concretamente smentita dalla difesa del sovraindebitato il quale ha dedotto e persuasivamente dimostrato che i debiti accumulati sono maturati per far fronte alle spese necessarie alle esigenze familiari.

10.3 L'opponente censura il debitore perché questi, nel richiedere il finanziamento successivamente erogatogli, non avrebbe rappresentato all'istituto di credito gli altri finanziamenti in essere e ancora da assolvere. Secondo l'impostazione dell'opponente tale contegno esimerebbe la banca da ulteriori, autonome e più approfondite verifiche e sarebbe pertanto idoneo ad escludere il concorso di colpa dell'istituto di credito per l'erogazione del finanziamento.

Di contrario avviso preme segnalare che ai sensi dell'art. 125 TUB l'istituto di credito è tenuto ad effettuare la verifica del merito creditizio "sulla base di informazioni adeguate, se del caso fornite dal consumatore stesso e, ove necessario, ottenute consultando una banca dati pertinente". La norma riportata pone dunque a carico dell'istituto di credito, cui è richiesta l'erogazione di un finanziamento, un preciso e ben circostanziato onere di verifica del merito creditizio del richiedente, la quale andrà condotta mediante l'acquisizione di informazioni *adeguate*. L'adeguatezza del compendio informativo cui sottende la valutazione andrà rapportato inevitabilmente alle circostanze del caso concreto ma non può certo dubitarsi che la Banca abbia l'onere di acquisire tutte le informazioni necessarie a comporre un quadro completo ed esaustivo della situazione debitoria gravante sul richiedente. Ciò che, data la sua natura di operatore economico qualificato, egli agevolmente potrà fare mediante la consultazione delle banche dati tra cui quella cd CRIF istituita presso la Banca d'Italia.

È la stessa norma che pone come mera eventualità il ricorso a informazioni rivenienti dal consumatore ("se del caso") e a stabilire che il ricorso alle banche dati pertinenti dev'essere adito in tutti i casi in cui risulta necessario. Ciò non tanto sul presupposto di una (presunta) massima di esperienza che riconosce l'inaffidabilità del consumatore quanto nella consapevolezza che questi, spesso trattandosi di soggetto comune e non

culturalmente attrezzato ed economicamente organizzato, potrebbe essere indotto a trascurare alcuni debiti contratti. Anche nella ulteriore consapevolezza che i mezzi a disposizione degli istituti di credito possono largamente superare e rimediare la parzialità delle informazioni eventualmente fornite dal consumatore.

10.4 E a tanto l'Istituto è tenuto anche in ossequio al combinato disposto dell'art. 1337 c.c. il quale impone ad entrambe le parti di comportarsi in buona fede nella formazione del contratto e dell'art. 1227 c.c. il quale, nello stigmatizzare il concorso di colpa del creditore, esclude il risarcimento per quei danni che lo stesso creditore avrebbe potuto evitare adoperando l'ordinaria diligenza ed implicitamente pone in capo ad esso obblighi di comportamento tali da evitare il prodursi o l'aggravarsi del danno. In proposito la giurisprudenza ha affermato che "L'art. 1227, comma 2, c.c., escludendo il risarcimento per il danno che il creditore avrebbe potuto evitare con l'uso della normale diligenza, impone a quest'ultimo una condotta attiva, espressione dell'obbligo generale di buona fede, diretta a limitare le conseguenze dell'altrui comportamento dannoso, intendendosi comprese nell'ambito dell'ordinaria diligenza, a tal fine richiesta, soltanto quelle attività che non siano gravose o eccezionali o tali da comportare notevoli rischi o rilevanti sacrifici" (Cass. civ. n. 22352/2021) e che "Secondo la dottrina ed anche la giurisprudenza il fatto colposo del danneggiato, idoneo a diminuire l'entità del risarcimento secondo la previsione dell'art. 1227 c.c., comma 1, comprende qualsiasi condotta negligente od imprudente che costituisca causa concorrente dell'evento, e, quindi, non soltanto un comportamento coevo o successivo al fatto illecito, ma anche un comportamento antecedente, purché legato da nesso eziologico con l'evento medesimo" (Cass. ass. n. 2861 del 1979). È evidente, pertanto, che, pur non vertendosi in materia di responsabilità (pre)contrattuale sussista anche in capo al creditore un obbligo positivo di attivare tutti quei comportamenti che, secondo buona fede, e che non comportino per esso un aggravio eccessivo, siano idonei ad evitare il prodursi del pregiudizio a proprio danno.

10.5 La necessità del ricorso a banche dati pertinenti, d'altronde, si appalesa tutte le volte in cui il richiedente risulta sconosciuto all'istituto di credito il quale in tal caso dovrà effettuare una prima e nuova due diligence del proprio contraente.

10.6 Nel caso che ci occupa si può dunque serenamente escludere che il debitore abbia determinato con colpa grave la causazione del proprio sovraindebitamento. Ciò inducono a ritenere innanzitutto le ragioni per cui essi hanno fatto frequente ricorso al credito bancario, sempre riconducibili alla soddisfazione dei bisogni familiari e dalle quali sono state assolutamente estranee spese di carattere voluttuario o superflue con le quali il debitore avrebbe dissipato il capitale ricevuto.

Su altro fronte non sembra potersi escludere la colpa degli intermediari creditizi successivamente intervenuti nel tempo i quali appaiono aver violato la disciplina del Testo Unico Bancario che prescrive loro un attento esame del merito creditizio, ciò dovendo fare non soltanto sulla scorta delle dichiarazioni rese dallo stesso richiedente ma soprattutto tramite i propri capillari, efficaci ed evoluti strumenti informativi e d'indagine.

È lo stesso Istituto di credito infatti ad affermare, nel convincimento di poter così destituire di meritevolezza il contegno del sovraindebitato, che la sua situazione patrimoniale e familiare era oramai consolidata al momento della contrazione del debito. Tale situazione, secondo la difesa del ricorrente nota alla Banca opponente, avrebbe dovuto e potuto essere presa da questa in considerazione al momento dell'erogazione del credito.

10.5 Ad ogni buon conto, come già sottolineato, il legislatore, riformando il corpus normativo della l. 3/2012, ha inteso statuire che la colpa dell'intermediario finanziario assorbe quella (eventuale) del consumatore. Di talchè tutti gli addebiti mossi al debitore, i quali comunque non sconfinano nel dolo né nella frode, sono da ritenersi superati dal contegno gravemente colposo dell'istituto di credito.

Ciò da un punto di vista sistemico non deve avere per conseguenza, come pure da taluni paventato, la paralisi del mercato del credito ma soltanto una erogazione di questo più responsabile, attenta ed informata, che tenga conto delle reali condizioni patrimoniali e reddituali del richiedente, ciò che le banche possono (ed in tal caso debbono) facilmente fare ricorrendo agli strumenti di cui sono dotate.

Le ragioni poste a fondamento dell'opposizione spiegata dal creditore devono comunque ritenersi sterilizzate alla luce del dettato normativo dell'art. 12-bis, 4° co. L. 3/2012. Tale norma difatti stabilisce che laddove

OSSERVATO che:

Alla proposta sono stati allegati i documenti di cui all'art. 9 della legge, tra i quali l'attestazione sulla fattibilità del piano.

L'organismo di composizione della crisi nell'attestazione allegata alla proposta ha ritenuto il piano fattibile, previo esame di ciascuna posta dell'attivo e del passivo;

Il contenuto della proposta rispetta il modello legale di cui agli artt. 7, 8 e 9 della medesima legge e non sono stati accertati atti di frode;

Complessivamente sono stati eseguiti gli adempimenti previsti dalla legge e la procedura si è svolta secondo le modalità di cui agli artt. 12-bis e 12 in quanto richiamato;

RITENUTO che:

Il ricorrente ha la propria residenza nel circondario di questo Tribunale e non è soggetto a procedure concorsuali diverse da quelle previste dalla legge n. 3/2012;

Esso non ha fatto ricorso nei cinque anni precedenti ai procedimenti di cui al capo II della legge 3/2012, né ha subito alcuno dei provvedimenti previsti dagli artt. 14 e 14 bis della medesima legge o fornito documentazione che non consenta di ricostruire compiutamente la sua situazione economica e patrimoniale;

La fattibilità del piano è stata attestata dall'organismo di composizione della crisi;

P.Q.M.

OMOLOGA il piano del consumatore proposto dalla Sig.ra _____ (C.F.: _____) nata a _____ il _____ e residente a _____ in Via (_____)

DISPONE che l'organismo di composizione della crisi vigilerà sull'esatto adempimento del piano, comunicando ai creditori ogni eventuale irregolarità e risolvendo le eventuali difficoltà insorte nell'esecuzione del piano. Il medesimo dovrà riferire al giudice: 1) ogni circostanza suscettibile di determinare l'impossibilità di pervenire all'attuazione del piano 2) ogni circostanza che possa costituire grave e giustificato motivo per la sospensione degli atti di esecuzione dell'accordo; 3) la mancata esecuzione, entro 90 gg.

dalle scadenze previste, dei pagamenti dovuti secondo il piano alle amministrazioni pubbliche e agli enti gestori di forme di previdenza e assistenza obbligatorie

DISPONE che sulle contestazioni che hanno ad oggetto la violazione di diritti soggettivi e sulla sostituzione del liquidatore per giustificati motivi deciderà il giudice investito della procedura

DISPONE che l'istante effettui i pagamenti ai creditori nella misura e secondo le modalità indicate nel piano omologato come riportate nella parte motiva

DÀ ATTO che, ai sensi dell'art. 12-ter L. 3/12, dalla data dell'omologazione, i creditori per causa o titolo anteriore non possono iniziare o proseguire azioni esecutive individuali, né azioni cautelari e non possono acquistare diritti di prelazione sul patrimonio della debitrice e che i creditori con causa o titolo posteriore non possono procedere esecutivamente sui beni oggetto del piano

DISPONE che il presente provvedimento sia comunicato, a cura dell'OCC, a ciascun creditore presso la residenza o la sede legale, anche per telegramma o per lettera raccomandata con avviso di ricevimento o per telefax o posta elettronica certificata

DISPONE che a cura dell'Organismo di Composizione della Crisi si provveda a dare pubblicità al presente decreto di omologa mediante pubblicazione sul sito del Tribunale ed inserimento dello stesso sul sito internet www.astegiudiziarie.it.

Pisa, 22/3/2023

Il Giudice
Dott. Marco Zinna